



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 310/2024

sul ricorso in materia pensionistica **n. 67878** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 31 dicembre 2020, proposto da

D. M. M., C.F.OMISSIS, nato a OMISSIS ed ivi residente ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Palermo via Mariano Stabile 139 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Agueci (C.F. GCALSN80A09G273Q, pec alessandroagueci@pecavvpa.it fax 091 8772253) per mandato in calce al ricorso introduttivo

-parte ricorrente-

contro

- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 123/A;

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Romania n. 45, rappresentato dal Gen. D. Diego Paulet;

- INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Gino Madonia (C.F.: MDN GNI 66P12 G273A, Pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871) e dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF.NRR TNG 70H55 F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it Fax 0917798749) – giusta procura generale alle liti del Notaio in Roma Dott. Paolo Castellini del 21 LUGLIO 2015 Rep. 80974 Rogito 21569 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 settembre 2024, per parte ricorrente, l'avv. Agueci e, per l'INPS l'avv. Velardi in sostituzione degli avv.ti Norrito e Madonia; assente il Ministero della Difesa ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri come da relativo verbale. Ritenuto in

F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente – già Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in congedo assoluto dal 9 settembre 2016 perché non più idoneo al servizio - ha evidenziato:

- che il 2 settembre 2016, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa servizio per le infermità: a) Artrosi

cervico – lombosacrale con discopatie multiple a modica

incidenza funzionale; b) Gonartrosi bilaterale e

meniscectomia degenerativa bilaterale a modica incidenza

funzionale;

- che la C.M.O. di Messina con verbale modello BL/B-N del 4 aprile 2018 ne dichiarava l'ascrivibilità tabellare rispettivamente alla Tabella A di 8° ctg e alla Tabella B;

- che con verbale reso nell'adunanza n. 1478 del 25 ottobre 2018, il Comitato di Verifica per le cause di servizio, pur citando il processo verbale n. 1433 del 04.04.2018 della CMO di Messina, si esprimeva nel senso che entrambe le infermità non potessero essere riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Ritenendo che le motivazioni del Comitato fossero assolutamente generiche, parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso e in subordine che venga predisposta una consulenza medico legale.

Parte ricorrente ha, altresì, rimarcato come dette patologie, tenuto conto della propria età ancora giovane (53 anni), non potessero che essere diretta conseguenza della propria prolungata attività su strada, quale addetto alle scorte, nonché quale ulteriore conseguenza di un sinistro avvenuto in servizio pochi anni prima del congedo, riconosciuto SI dipendente da causa di servizio, all'esito del quale riportava *“frattura pluriframmentaria persottotrocanterica femore destro, frattura somatica L1 e trauma*

cranico non commotivo”.

Da ultimo, al fine di evidenziare la possibilità di ricorrere avverso il decreto negativo sulla mera dipendenza da causa di servizio, parte ricorrente ha richiamato l’ordinanza n. 4325/14 della Corte di cassazione.

Il ricorrente, quindi, nel contestare le valutazioni del CVCS, ha concluso chiedendo:

“ritenere e dichiarare che le infermità patite in vigenza di servizio dal ricorrente D. M. M. (ATROSI CERVICO – DORSO LOMBOSACRALE CON DISCOPATIE MULTIPLE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE GONARTROSI BILATERALE E MENISCECTOMIA DEGENERATIVA BILATERALE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE) sono dipendenti da causa di servizio ai fini del susseguente riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria con ascrivibilità alla Tabella A 8° categoria o quell’altra che risulterà all’esito dell’istruttoria.

Per l’effetto accogliere il presente ricorso e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di quanto sopra sin dalla presentazione della domanda.

Chiede disporsi ovvero Consulenza Medica D’Ufficio ovvero in subordine acquisizione di parere medico-legale presso la competente C.M.L., al fine accertare che lesioni ed infermità descritte in ricorso sono dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tabella. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

II. Con memoria depositata il 1° dicembre 2022, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver ripercorso l’iter

amministrativo, ha evidenziato la carenza di interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione di questa Corte.

L'Amministrazione ha evidenziato, altresì, che la domanda del ricorrente era stata rigettata in conformità al parere espresso dal Comitato. Inoltre, si fa rilevare la mancanza della domanda amministrativa ai fini della pensione privilegiata, considerato che parte ricorrente aveva richiesto il riconoscimento della sopra citate infermità ai fini dell'equo indennizzo.

L'Amministrazione ha, infine, concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

III. Con memoria di costituzione, depositata in data 16 dicembre 2022, l'INPS, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 del c.g.c. atteso che la domanda di pensione privilegiata per le infermità in questione non era stata proposta all'Istituto Previdenziale. L'Ente previdenziale ha, inoltre, affermato che il parere negativo del Comitato vincolerebbe l'INPS al rigetto della domanda, non potendosi discostare dallo stesso. L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, nel merito il suo rigetto, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei diritti vantati.

IV. Nel corso dell'udienza del 19 aprile 2023, la difesa dell'INPS, rappresentando che in ordine all'eventuale inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153 c.g.c. era stata sollevata una

questione di massima innanzi alle Sezioni Riunite di questa Corte, ha chiesto un rinvio dell'udienza che, pertanto, è stata fissata per il 18 ottobre 2023.

All'esito di detta udienza, rilevata la sopravvenienza della decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 24 maggio 2023 e ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, con ordinanza n. 151/2023, è stato dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di *accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità 1) Artrosi cervico – lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale; 2) Gonartrosi bilaterale e meniscectomia degenerativa bilaterale a modica incidenza funzionale, nonché la data della loro insorgenza e l'eventuale classificazione ai fini della pensione privilegiata.*

V. La CML, in data 21 febbraio 2024, ha depositato il richiesto parere unitamente alla convocazione per l'inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale, la comunicazione del parere alle parti.

VI. Con decreto in data 8.03.2024 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale, il giudizio pensionistico n. 67878/M ad istanza di D. M. M. è stato riassegnato a questo GUP e con decreto del 13 maggio 2024 è stata fissata l'udienza odierna.

VII. All'udienza del 19 settembre 2024, l'avv. Agueci, nel rimarcare di non aver avanzato nessuna pretesa inerente all'equo indennizzo, ha richiamato i principi contenuti nella decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023 in tema di inammissibilità e, per il resto, ha insistito per

l'accoglimento del ricorso. L'avv. Velardi, per l'INPS, ha insistito come in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "1) *Artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale* e 2) *Gonartrosi bilaterale e meniscopatia degenerativa bilaterale a modica incidenza funzionale*" – già diagnosticate al sig. D. M.- Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri.

2. Preliminarmente deve essere evidenziato che, come confermato in udienza dal difensore del ricorrente in udienza, il presente giudizio non inerisce all'equo indennizzo ma verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle citate patologie, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato e, pertanto, deve confermarsi la sussistenza della giurisdizione di questa Corte.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, "è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" (Corte di cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467

del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

3. In ordine alla ammissibilità del ricorso in esame, come evidenziato nella citata ordinanza n. 151/2023, basta richiamare i principi affermati nella decisione n. 12/2023 delle Sezioni Riunite ossia che *“è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

4. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l’esame della richiesta di accertamento, ai soli fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“1) Artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale e 2) Gonartrosi bilaterale e meniscopatia degenerativa bilaterale a modica incidenza funzionale”*.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Al riguardo, anzitutto, va ricordato che l'art. 64 comma 3 del D.P.R.

1092 del 1973 stabilisce che: “...le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.

In ordine al primo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o, si aggiunge, le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto da altro Giudice con ordinanza n.151/2023, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, tenendo in conto la natura del servizio e le condizioni in cui lo stesso è stato prestato, ha affermato la ricorrenza del prescritto nesso eziologico.

La C.M.L., in particolare - con il parere che integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all'esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l'anamnesi del ricorrente, si è espressa con riguardo alla patologia 1) *Artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale con discopatie multiple*

a modica incidenza funzionale e 2) Gonartrosi bilaterale e meniscopatia degenerativa bilaterale a modica incidenza funzionale” ritenendo che il rachide del ricorrente fu sottoposto per molti anni a dei microtraumatismi dovuti alla postura di guida e alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal manto stradale sconnesso. Lo stesso rachide fu traumatizzato a seguito dell’incidente avvenuto, per motivi di servizio, nel 2012. Anche le ginocchia del ricorrente hanno verosimilmente subito microtraumatismi a causa di numerosi anni di guida veloce per servizio.

Su tali basi, il parere reso ha concluso che le citata infermità possono essere considerate SI dipendenti da causa di servizio e che, come dal verbale n. 1433 della CMO di Messina, datato 04.04.2018, le suddette infermità hanno rispettivamente la seguente data di insorgenza (meglio definita come data di conoscibilità della patologia): al 27.04.2016; ed al 01.09.2016.

Infine, per quanto concerne la relativa ascrivibilità tabellare, la CML incaricata ha concluso ritenendo che le infermità in argomento possono essere rispettivamente ascritte equamente alla tab. A VIII ctg. ed alla tab. B per un indennizzo “*una tantum*” pari a 3 annualità di VIII ctg.

Il suddetto giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo avvalorato, altresì, dalla visita diretta effettuata sul

ricorrente e dall'assenza di osservazioni sul punto ad opera di parte ricorrente.

Tanto premesso, ritenendo che il collegio medico incaricato abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza del nesso causale con le patologie lamentate dal ricorrente deve concludersi per la sussistenza della dipendenza delle citate patologie da causa di servizio e, pertanto, ai soli fini del futuro riconoscimento della pensione di privilegio, le infermità 1) *Artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale* e 2) *Gonartrosi bilaterale e meniscopatia degenerativa bilaterale a modica incidenza funzionale* devono essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte rispettivamente alla tab. A VIII ctg. ed alla tab. B per un indennizzo “*una tantum*” pari a 3 annualità di VIII ctg.

5. L'esito della controversia e la presenza di contrastanti orientamenti al momento della presentazione del ricorso giustificano l'integrale compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara, ai soli fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, che le infermità “1. *artrosi cervico – dorso lombo-sacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale*” e “2. *gonartrosi bilaterale e meniscopatia degenerativa bilaterale a modica incidenza*

	12	
	<i>funzionale)”</i> sono SI dipendenti da causa di servizio e che le	
	suddette infermità possono essere ascritte rispettivamente	
	alla tab. A VIII ctg. ed alla tab. B per un indennizzo “ <i>una</i>	
	<i>tantum”</i> pari a 3 annualità di VIII ctg;	
	• compensa le spese	
	Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 19	
	settembre 2024.	
	Il Giudice	
	Salvatore Grasso	
	(<i>f.to digitalmente</i>)	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 1 ottobre 2024	
	Pubblicata il 2 ottobre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	

